



Servizio Coordinamento Centri per l'Impiego

Acquisizione in economia del servizio di mediazione interculturale presso i Centri per l'impiego della Provincia di Torino mediante procedura di cottimo fiduciario.

CATEGORIA 11 CPC 865 (servizi di consulenza gestionale e affini) CPV 79420000-4.

DISCIPLINARE DI GARA

Allegato A) alla determinazione Dirigenziale n. ⁴⁴ - 23482/2014

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E CONTRATTUALI

CAPO 1 – SPECIFICHE GENERALI DEL SERVIZIO

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 – Oggetto e finalità del servizio
- Art. 3 – Natura e ambito di applicazione della procedura di acquisizione del servizio
- Art. 4 – Importo a base di gara
- Art. 5 – Stipulazione del contratto
- Art. 6 - Novazione soggettiva

CAPO 2 – LA SCELTA DEL CONTRAENTE

- Art. 7 – Condizioni generali relative all'ammissibilità e all'esclusione dalla gara

CAPO 3 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 8 – Disposizioni generali
- Art. 9 – Subappalto
- Art. 10 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
- Art. 11 – Vicende soggettive dell'affidatario
- Art. 12 – Responsabilità ed obblighi contrattuali
- Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
- Art. 14 – Penali
- Art. 15 – Risoluzione del contratto e recesso

CAPO 4 – CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 16 – Cauzione definitiva

TITOLO II – DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO

CAPO 5 – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO

- Art. 17 – Condizioni e modalità di esecuzione delle attività
- Art. 18 – Termini per la realizzazione
- Art. 19 – Inderogabilità dei termini di esecuzione loro computo
- Art. 20 – Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 21 – Sede esecuzione attività
- Art. 22 – Certificato di ultimazione delle prestazioni
- Art. 23 – Verifica di conformità

CAPO 6 – VARIANTI

- Art. 24 – Quinto d'obbligo

CAPO 7 – DISCIPLINA ECONOMICA, CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI

- Art. 25 – Modalità di pagamento

Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari

CAPO 8 – MONITORAGGIO E CONTROLLI

Art. 27 – Referente del servizio

TITOLO III – PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 9 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO

Art. 28 – Destinatari del servizio

Art. 29 – Specifiche tecniche del servizio

Art. 30 – Indicazioni metodologiche

Art. 31 – Gruppo di lavoro

Art. 32 – Sostituzione dei mediatori interculturali

CAPO 10 – AGGIUDICAZIONE

Art. 33 – Offerta tecnica

Art. 34 – Offerta economica

Art. 35 – Criteri di aggiudicazione e procedura di valutazione

Art. 36 – Aggiudicazione

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 – Proprietà delle risultanze

Art. 38 – Controversie e Foro competente

Art. 39 – Spese contrattuali, imposte e tasse

Art. 40 – Osservanza di norme e disposizioni

La Responsabile dell'Ufficio
Controlli Interventi co-finanziati dall'ISA
(VIRGINIA KATTIDENE)

TITOLO I –DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E CONTRATTUALI

CAPO 1 – SPECIFICHE GENERALI DEL SERVIZIO

Art. 1 Definizioni

Nel presente Disciplinare di gara ed in genere in tutta la documentazione, sarà usata la terminologia di seguito specificata:

"Disciplinare di gara": il presente Disciplinare di gara.

"Offerenti": le imprese che presentano la propria offerta in vista dell'ottenimento del servizio, nella persona del legale rappresentante.

"Servizio": il servizio di organizzazione e gestione dei servizi oggetto della presente gara.

"Affidatario": il soggetto cui è affidata l'esecuzione del servizio oggetto della presente gara.

"Provincia" da intendersi Provincia di Torino.

"Offerta" l'insieme della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara comprendente la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Art. 2 Oggetto e Finalità del servizio

La Provincia di Torino intende affidare il servizio di mediazione interculturale presso i Centri per l'Impiego della Provincia di Torino.

Tale servizio si fonda su una serie di attività connesse all'ambito più generale della mediazione interculturale al fine di rafforzare l'integrazione, la conoscenza reciproca, di facilitare l'accesso ai servizi pubblici degli stranieri immigrati e di agevolare il lavoro degli operatori dei Centri per l'Impiego nel rapporto con l'utenza ed i servizi del territorio. Con il presente affidamento la Provincia di Torino intende consolidare l'intervento di mediazione interculturale all'interno dei Centri per l'Impiego, valorizzando le precedenti esperienze e tenendo conto dei recenti progressi intervenuti nella definizione degli standard di servizio e di costo delle politiche attive del lavoro.

Art. 3 Natura e Ambito di applicazione della procedura di acquisizione del servizio

L'acquisizione del servizio è effettuata mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e dell'art. 9, comma 2, del Regolamento provinciale per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni e servizi approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 227233 del 15 maggio 2007.

Tale procedura sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., utilizzando il "metodo aggregativo compensatore" di cui all'allegato P del DPR 5/10/2010 n. 207 e s.m.i., con individuazione delle offerte anormalmente basse e verifica della congruità di cui all'art. 86 c. 1 e seguenti e artt. 87, 88 e 89 e s.m.i. del medesimo D.lgs., quali servizi afferenti alla **Categoria 11 CPC 865** (servizi di consulenza gestionale e affini) CPV 79420000-4.

La prestazione oggetto del presente disciplinare è unica.

Poiché trattasi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 c.3 del D.Lgs. 81/08 e della determinazione dell'Autorità di vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008 si esclude per la Provincia la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi.

Art. 4 Importo a base di gara

L'importo complessivo del servizio è di € **129.900,00** (Euro centoventinovemilanovecento) **IVA esclusa**.

Art. 5 Stipulazione del contratto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'affidatario vale come dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la presente

procedura di cottimo fiduciario, così come meglio esplicitato agli art. ex 12 e ss. del presente Disciplinare di gara.

Successivamente all'aggiudicazione provvisoria, e prima dell'aggiudicazione definitiva, il soggetto risultato affidatario dovrà presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara entro il termine che sarà indicato dalla Provincia.

Nel caso in cui l'affidatario non si presenti per la stipula del contratto, ovvero nel caso in cui le attività non vengano iniziate entro il termine previsto, la Provincia si riserva la facoltà di conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria.

Art. 6 Novazione soggettiva

Il contratto sarà sottoposto a novazione soggettiva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prescrive: " *il 1 gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi*".

La Responsabile dell'Ufficio
Controlli Interventi e Affidamenti da Ese
(Vigilia PATRIENE)

WR

CAPO 2 – LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 7 Condizioni generali relative all'ammissibilità e all'esclusione dalla gara

I soggetti concorrenti, entro il termine e secondo le modalità indicate nella lettera invito, dovranno far pervenire dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, nella quale dovrà attestarsi il possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale: ai fini della dimostrazione dei requisiti di ordine generale i concorrenti non dovranno essere nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

b) Requisiti di idoneità professionale: ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali i concorrenti dovranno:

1. - Se imprese: essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalenti in Paesi dell'U.E.;
2. - Se associazioni, fondazioni: essere regolarmente costituite con atto pubblico, come previsto dall'art. 14 del C.C., riportando i dati anagrafici e la residenza del legale rappresentante.

L'aggiudicazione definitiva è, in ogni caso, subordinata al possesso della documentazione di cui ai precedenti punti A e B.

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare di essere disponibile ad iniziare il servizio e ad eseguirlo anche in pendenza della stipulazione del contratto.

CAPO 3 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8 Disposizioni generali

Per quanto non contenuto nei documenti che fanno parte del contratto, si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile e al Codice di procedura Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili;
- alla vigente normativa in materia di contabilità dello Stato;
- ai D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nelle parti espressamente richiamate;
- al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 aggiornato al D.L. n. 70/2011 nelle parti espressamente richiamate;
- per il contratto trova applicazione altresì l'art.3 della legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Art. 9 Subappalto

Dovrà essere dichiarato in sede di offerta l'eventuale parte del servizio che si intende subappaltare a terzi. L'istituto è disciplinato dall'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. La Provincia non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori.

Art. 10 Cessione del contratto e cessione di crediti

La cessione del contratto è vietata.

La cessione del credito è subordinata alla preventiva autorizzazione della Provincia ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 11 Vicende soggettive dell'affidatario

In caso di fallimento dell'affidatario o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'affidatario la Provincia si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 140 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

In caso di cessione d'azienda, scissione, fusione e trasformazione si applica quanto disposto dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 12 Responsabilità ed obblighi contrattuali

Il soggetto affidatario è obbligato ad impegnarsi ad eseguire le prestazioni a suo carico a regola d'arte, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale ed a proprio rischio, assumendo tutte le misure congrue affinché il servizio affidato non abbia a risentirne.

Nell'espletamento del servizio di cui al presente affidamento è tenuto ad osservare tutte le condizioni e modalità di esecuzione di cui al presente Disciplinare di gara e successive direttive che venissero fornite dalla Provincia nel corso dell'esecuzione e comunque nell'ambito del servizio affidato.

L'affidatario assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni, di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori arrecati eventualmente a persone e a cose, sia della Provincia che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza, nell'esecuzione delle prestazioni stabilite, oltre a riconoscere a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività.

L'affidatario si impegna pertanto a mantenere indenne la Provincia in relazione a qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali, avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati, da inosservanza da parte dell'affidatario stesso, anche parziale, delle norme contrattuali, e da inadempienze a vario titolo nell'ambito delle attività e dei rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento.

Il servizio di cui al presente affidamento dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

L'affidatario si impegna inoltre a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, anche dopo la scadenza dello stesso e fino alla sua sostituzione, nonché ad osservare quelle in materia di lavoro e previdenza sociale, prevenzione e infortuni

CR

La Responsabile dell'Ufficio
Controlli Interventi ed- Finanziari è
Virginia FATTIBENE

sul lavoro ed assicurazione obbligatoria in vigore, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura.

L'affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti del proprio personale, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria vigente, ai sensi dell'art. 2070 del c.c., nel periodo di tempo e nella località in cui si svolgono i servizi, e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, nonché il pagamento dei contributi posti a suo carico quale datore di lavoro.

L'affidatario avrà anche l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni indicate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del Contratto, e specificatamente quelle riguardanti il servizio oggetto del presente affidamento.

Il soggetto affidatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 196/03 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'affidatario del servizio dovrà quindi dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

L'affidatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente Disciplinare di gara.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dimensioni, e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, o comunque stabilita dall'apposita normativa di riferimento, specie se accertata dalla Provincia o ad essa segnalata da organismi per quanto di competenza (es. altri enti pubblici, l'INPS, Ispettorato del Lavoro, etc.), la Provincia medesima comunicherà all'affidatario, se del caso anche all'Ente segnalante, l'inadempienza così accertata e procederà alla risoluzione del contratto.

L'affidatario dovrà, in ogni momento, ed a semplice richiesta della Provincia, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

Per quanto sopra non previsto, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di Legge che regolano la materia.

Art. 13 Sospensione dell'esecuzione del contratto

E' disciplinata dall'articolo 308 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Art. 14 Penali

La Provincia, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare penali di natura pecuniaria in caso di inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa la qualità dei servizi forniti, l'organizzazione del lavoro, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'affidatario.

Ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile, la Provincia, a mezzo di lettera raccomandata A/R, intimerà all'affidatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contestazioni dell'affidatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare delle singole sanzioni è compreso tra € 250,00 e il 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione, rapportato alla gravità dell'inadempienza e all'eventuale recidiva in comportamenti non conformi, secondo il giudizio del Responsabile del Procedimento.

Art. 15 Risoluzione del contratto e recesso

Qualora l'affidatario risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Disciplinare di gara, la Provincia potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile (risoluzione

del contratto per inadempimento). In tal caso la Provincia, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'affidatario si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida ad adempiere contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La Provincia avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario con raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:

- ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali (tre inosservanze accertate costituiscono ripetute inosservanze);
- grave negligenza o frode nell'esecuzione del contratto;
- grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nel servizio opportunamente segnalate agli organi preposti;
- cessione parziale o totale del contratto;
- violazioni delle disposizioni in materia di sub-appalto;
- cessazione o fallimento dell'affidatario;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme;
- qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- successive convenzioni quadro migliorative ai sensi dell'articolo 1, comma 3, ovvero del comma 13 dell'articolo 1 del d.l. 95/2012 e relativa legge di conversione.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Provincia ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

La Provincia si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto per ragioni di interesse pubblico, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi all'affidatario mediante lettera raccomandata A.R.. In tal caso l'affidatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

Ai sensi dell'art. 297 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 si applicano gli artt. da 135 a 140 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per cui la Provincia può procedere alla risoluzione del contratto e ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di affidamento per il completamento del servizio.

In Responsabilità dell'Ufficio
Consiglieri Istituzionali ex-finanziari
(Voglia FATTIENH)

CR

CAPO 4 – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 16 Cauzione Definitiva

L'affidatario dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva a garanzia del servizio da prestare ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

TITOLO II – DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO

CAPO 5 – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO

Art. 17. Condizioni e Modalità di esecuzione delle attività

Il soggetto affidatario, si impegna, onde assicurare la completezza del servizio, all’osservanza delle seguenti condizioni di espletamento:

- tutte le attività che fanno riferimento al servizio affidato devono essere realizzate entro i termini e con le modalità esplicitate negli articoli del presente Disciplinare di gara, e ulteriormente concordate con la Provincia in apposita riunione convocata ai sensi del successivo Art. 20;
- assicurare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché il rispetto delle eventuali disposizioni comunitarie, nazionali e regionali specifiche che potrebbero essere successivamente emanate;
- operare in stretto raccordo con la Provincia assicurando il confronto, data la natura delle prestazioni richieste, nel rispetto di quanto indicato nel presente disciplinare di gara, anche partecipando a incontri, momenti con la Provincia, nell’ottica complessiva di favorire la più ampia e trasparente attuazione del servizio;
- inserimento di dati e informazioni nel Sistema Informativo Lavoro Piemonte (S.I.L.P) configurato dalla Provincia, facente parte del sistema informativo regionale e nazionale per il lavoro, garantendone il corretto e finalizzato utilizzo, anche al fine di concorrere sia all’aggiornamento sia all’incremento con i dati raccolti durante le attività di contatto con le persone in cerca di occupazione e/o con le imprese, della Banca Dati lavoratori/aziende dei Centri per l’Impiego presente in S.I.L.P., secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Provincia;
- utilizzare altresì e, su richiesta, altri sistemi informativi indicati dalla Provincia per lo svolgimento di azioni di monitoraggio, valutazione, e rendicontazione delle attività poste in essere nell’ambito dell’affidamento, ed eventualmente raccogliere ed elaborare i dati prodotti dalle predette attività, richiesti a vario titolo, dalla Provincia o da altri soggetti incaricati;

Art. 18 Termini per la realizzazione

La durata del servizio è di mesi sei con decorrenza dalla data di affidamento dello stesso.

Il soggetto affidatario dovrà rendersi disponibile ad avviare le attività decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della formale sottoscrizione del contratto, nei limiti previsti dall’art.11 comma 9 del D.lgs. n. 136/2006 e s.m.i..

Art. 19 Inderogabilità dei termini di esecuzione - loro computo

Non rappresentano motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:

- a) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti preliminari all’esecuzione della prestazione a carico dell’affidatario comunque previsti dal presente disciplinare di gara;
- b) le eventuali controversie tra l’affidatario e subappaltatori, altri incaricati dall’affidatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- c) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’affidatario e il proprio personale dipendente;
- d) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non in regola o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di lavoro.

Art. 20 Avvio dell’esecuzione del contratto

L’affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’affidatario non adempia, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 303 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

A norma dell'art. 302 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, il Responsabile Unico del procedimento dà avvio all'esecuzione del servizio dopo che il contratto è divenuto efficace; tuttavia, e solo nei casi espressamente previsti dall'art. 11 co. 9 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., è legittimato ad autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto.

L'avvio dell'esecuzione del contratto avviene con la consegna del servizio e l'inizio delle attività, nel corso della prima riunione appositamente convocata dalla Provincia a cui l'affidatario interviene obbligatoriamente, di cui si redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Detto verbale sarà redatto in duplice copia, firmato dal Responsabile Unico del Procedimento e dall'affidatario, e una copia conforme può essere rilasciata all'affidatario ove questi lo richieda.

L'affidatario in detta riunione riceverà altresì ogni ed eventuale documentazione utile alla realizzazione delle attività del servizio aggiudicato.

Art. 21 Sede esecuzione attività

Le attività dovranno essere svolte, di norma, presso le sedi dei Centri per l'Impiego della Provincia di Torino.

Art. 22 Certificato di ultimazione delle prestazioni

La procedura è regolamentata dall'art. 309 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. .

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Responsabile Unico del Procedimento effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'art. 304 co. 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Art. 23 Verifica di conformità.

La procedura è disciplinata dall'art. 312 all'art. 325 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

CAPO 6 - VARIANTI

Art. 24 Quinto d'obbligo

E' disciplinato dall'art. 311 comma 4 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e s.m.i.

La Responsabile dell'Ufficio
Controlli Interventi ed-Comandi del P.P.
(Virginia MATIRENE)

CAPO 7 - DISCIPLINA ECONOMICA - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI

Art. 25 Modalità di pagamento

La Provincia provvederà al pagamento del servizio, nei termini di legge, dietro presentazione di regolari fatture posticipate emesse con cadenza mensile.

Le fatture, per essere ammesse al pagamento, dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- registro rilevazione delle presenze debitamente convalidato e firmato dal Responsabile del Centro per l'Impiego;
- quietanze degli emolumenti corrisposti ai mediatori interculturali;
- relazione sull'andamento dell'attività svolta dai mediatori interculturali;
- relazione sull'andamento dell'attività svolta dal coordinatore.

La Provincia provvederà alla verifica delle fatture ed alla conseguente accettazione dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali ed aver acquisito dall'affidatario la documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali (apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante) e dei contributi previdenziali e assicurativi (Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C -), in caso di irregolarità risultante dal D.U.R.C., il pagamento della fattura avverrà subordinatamente alla regolarizzazione del debito contributivo.

Nell'ipotesi di errata fatturazione la Provincia provvederà a darne tempestiva comunicazione all'affidatario per l'eventuale emissione di nota di credito, o in alternativa, per fornire gli opportuni chiarimenti.

Qualora nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data della contestazione non dovessero pervenire i dovuti chiarimenti, la Provincia provvederà al pagamento dell'importo effettivamente dovuto.

Art. 26 Tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Affidatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto di cui trattasi, conti correnti Bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati alla Provincia, per iscritto e nei termini prescritti, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta e scaricabile da www.provincia.torino.gov.it

L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'Affidatario si impegna a trasmettere alla Provincia la documentazione e a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

CAPO 8 - MONITORAGGIO E CONTROLLI

Art. 27 Referente del servizio

L'affidatario dovrà entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva, e comunque preliminarmente alla stipula del contratto, comunicare il nominativo del responsabile dell'esecuzione del servizio.

Detto responsabile, incaricato ad agire per conto dell'affidatario, si relazionerà con gli uffici competenti della Provincia di Torino per gli aspetti organizzativi del servizio e gli adempimenti necessari alla valutazione della conformità del servizio reso.

La Responsabile dell'Ufficio
Controlli Interventi co-finanziati da FSE
(VIRGINIA PATTIBENE)

OR

TITOLO III – Prescrizioni Tecniche

CAPO 9 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO

Art. 28 Destinatari del servizio

Cittadini e cittadine non comunitari e neo comunitari della Provincia di Torino, inoccupati/disoccupati che si rivolgono ai Centri per l'Impiego.

Art. 29 Specifiche Tecniche del servizio

Il servizio di mediazione interculturale è finalizzato al rafforzamento dell'integrazione e della conoscenza reciproca, a facilitare l'accesso ai servizi pubblici degli stranieri immigrati, ad agevolare il lavoro degli operatori dei Centri per l'Impiego nel rapporto con l'utenza ed i servizi del territorio.

Il servizio di Mediazione Interculturale dovrà prevedere le seguenti attività:

A) garantire l'intermediazione linguistica e culturale tramite l'interpretazione della comunicazione verbale e non verbale e la decodificazione dei codici della comunicazione e dei sottintesi culturali. In particolare l'attività del Servizio di Mediazione Interculturale dovrà prevedere la realizzazione e il consolidamento delle seguenti azioni:

- accoglienza e informazione all'utenza;
- consulenza per casi specifici;
- affiancamento agli operatori e ai servizi dei centri per l'Impiego.;
- traduzione del materiale informativo, se richiesto;
- costante aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione.

B) supportare i Centri per l'impiego nella gestione di percorsi individualizzati di accompagnamento/orientamento. Tale attività è finalizzata all'adozione di comportamenti che favoriscano l'autonomia dei beneficiari del servizio attraverso l'attivazione di strategie di problem solving. In particolare l'attività del Servizio di Mediazione Interculturale dovrà prevedere la realizzazione e il consolidamento delle seguenti azioni:

- collaborazione nelle varie attività ordinarie del Centro per l'Impiego compresa la partecipazione ad eventuali colloqui di gruppo o individuali di orientamento;
- supporto agli operatori dei Centri per l'Impiego nelle attività rivolte ai cittadini stranieri

C) contribuire all'efficacia delle azioni e delle politiche attive per il lavoro. In particolare l'attività del Servizio di Mediazione Interculturale dovrà prevedere la realizzazione e il consolidamento delle seguenti azioni:

- supporto ai Centri per l'Impiego nell'attuazione e nella gestione di progetti e programmi promossi dalla Provincia di Torino in favore dei migranti (ad esempio a sostegno di particolari target quali rifugiati e assistenti familiari);
- supporto all'utenza straniera all'orientamento alla formazione, all'inserimento lavorativo e nella facilitazione delle politiche di pari opportunità.

D) favorire il rapporto fra Centri per l'impiego e cittadini stranieri presenti sul territorio e agevolare lo scambio tra cittadino straniero e operatori dei servizi, enti e imprese del territorio provinciale. In particolare l'attività del Servizio di Mediazione Interculturale dovrà prevedere la realizzazione e il consolidamento delle seguenti azioni:

- facilitazione dell'accesso ai servizi territoriali attraverso un rinvio adeguato e la corretta informazione su vincoli, procedure e opportunità nell'accesso e nell'utilizzo dei servizi stessi;
- orientamento al territorio e alle reti locali in funzione dell'inserimento socio-lavorativo della popolazione straniera.

Le attività oggetto del presente affidamento saranno realizzate presso tutti i Centri per l'Impiego della Provincia di Torino e dovranno svolgersi in integrazione con i servizi dei Centri per l'Impiego stessi; inoltre dovranno realizzarsi in raccordo con il Centro per l'Impiego di riferimento, in collaborazione con il Servizio Coordinamento Centri per l'Impiego, con tutta la rete dei Mediatori Interculturali della Provincia di Torino e con la rete dei Referenti per l'Immigrazione presente nei Centri per l'Impiego stessi.

L'affidatario dovrà inoltre garantire l'utilizzo del Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP): i dati raccolti durante le attività a contatto con le persone in cerca di occupazione e/o le imprese dovranno essere gestiti tramite il Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP), in uso presso i Centri per l'Impiego.

Le parti si impegnano a:

- utilizzare i dati e le informazioni delle reciproche banche dati unicamente nell'ambito delle attività previste di cui all'art. 29 del presente capitolato;
- rispettare tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali ed in particolare a quelli contenuti nel D.Lgs. n.196/03;
- utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra non oltre la durata del presente disciplinare di gara;
- garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, verranno considerate riservate e come tali trattate.

Il servizio di mediazione interculturale deve essere erogato in interventi orari. Per la realizzazione del servizio l'affidatario deve garantire un monte ore totale minimo di 115.920 ore, pari a un monte ore settimanale minimo di 222 ore per i mediatori interculturali, prevalentemente corrispondenti agli orari di apertura dei Centri per l'Impiego, ed un monte ore settimanale di 8 ore per il coordinatore.

Il monte ore settimanale sarà diversificato per ogni mediatore e per ogni Centro per l'Impiego e sarà specificato dalla stazione appaltante in base alle specifiche esigenze del servizio.

L'Aggiudicatario dovrà fornire adeguati strumenti per il monitoraggio e per la valutazione del servizio e dovrà fornire un rapporto dettagliato descrittivo dell'andamento del servizio (monitoraggio) e della sua efficacia (valutazione). Sulla base dei rapporti mensili potranno essere individuate, nel rispetto del presente disciplinare di gara, nuove strategie di esecuzione del servizio.

Art. 30 Indicazioni metodologiche

Nella realizzazione del servizio oggetto del presente Disciplinare di gara l'aggiudicatario dovrà rispettare le seguenti indicazioni metodologiche:

- ispirare ed inserire l'attività in coerenza con la capacità di supportare i destinatari nell'autopromozione finalizzata alla ricerca attiva del lavoro, in una logica di empowerment sia come processo sia come risultato, orientando gli stessi nella formazione linguistica e professionale;
- accompagnare i destinatari nella conoscenza e nella comprensione dell'ambiente sociale e professionale, etc., al fine di attivare comportamenti favorevoli l'autonomia.

Art. 31 Gruppo di lavoro

Al fine di garantire la complessiva realizzazione del servizio, il soggetto offerente dovrà garantire, **pena l'esclusione**, la presenza all'interno del gruppo di lavoro delle seguenti figure professionali:

- un **coordinatore** del gruppo dei mediatori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Esperienza, superiore a un anno, maturata nell'ambito delle attività di coordinamento svolte a contatto con Servizi per l'Impiego pubblici e/o privati accreditati;
- b) Esperienza maturata superiore a un anno nell'ambito della gestione/coordinamento di progetti inerenti l'oggetto dell'appalto;
- c) ottima conoscenza del funzionamento delle Istituzioni e dei procedimenti amministrativi più rilevanti nei settori di competenza dei Centri per l'Impiego;
- d) conoscenza della normativa sull'immigrazione.

Tale figura coordina il gruppo di lavoro e tutte le attività previste dal presente disciplinare per quanto concerne gli aspetti operativi, curando i rapporti con il committente in ogni fase e per ogni azione del servizio oggetto dell'affidamento.

- almeno **13 Mediatori Interculturali** con i seguenti requisiti di base:

- a) attestato di qualifica regionale di "Mediatore Interculturale" o qualifica equivalente;
- b) padronanza, parlata e scritta, oltre che della lingua italiana, delle seguenti lingue:
 - lingua araba - 3 mediatori
 - lingua rumena - 4 mediatori
 - lingua albanese - 2 mediatori
 - lingua spagnola - 2 mediatori

un'associazione dell'Unione
Controlli Interventi e finanziati da
(Virginia PATTIBENE)

- lingua bulgara - 1 mediatore
 - conoscenza delle lingue inglese e/o francese - 1 mediatore
- b) diploma di scuola media superiore se rilasciato in Italia; titolo equivalente al percorso di studio di scuola media superiore se rilasciato all'estero;
 - c) esperienza maturata nell'ambito specifico del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego superiore ad un anno o, in subordine, esperienza superiore ai due anni in uno dei settori previsti per le attività di mediazione interculturale attinenti all'ambito socio-lavorativo, quali quelli della formazione, dell'istruzione e dei servizi sociali;
 - d) conoscenza della normativa sull'immigrazione e sul mercato del lavoro, italiana ed europea;
 - e) conoscenza dei principali sistemi informatici;
 - f) in caso di cittadini stranieri non comunitari possesso di regolare permesso di soggiorno valido per lavoro;
 - g) comprovata esperienza in progetti legati alle politiche attive del lavoro a favore di cittadini stranieri e/o rifugiati e richiedenti asilo;
 - h) capacità relazionali con il pubblico.

L'esperienza professionale richiesta ai singoli componenti il gruppo di lavoro dovrà essere dimostrata in sede di aggiudicazione definitiva attraverso attestazioni da parte dei datori di lavoro, ovvero copia delle lettere di incarico, allegate al curriculum vitae che comprovino il possesso dei requisiti. L'esperienza professionale richiesta ai singoli componenti del gruppo di lavoro deve essere posseduta entro la data di presentazione dell'offerta, e pertanto non può essere maturata in data posteriore.

Il calcolo del periodo di servizio prestato si baserà sui periodi di effettiva esperienza, anche calcolando periodi di attività discontinui, ovvero nel caso l'esperienza si riferisse a periodi di durata inferiore all'anno, si procederà alla somma dei mesi effettivi.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

In caso di assenza temporanea di mediatori l'Aggiudicatario deve garantire la copertura dell'orario concordato con i Centri per l'Impiego.

Art. 32 Sostituzione dei mediatori interculturali

Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso dell'Amministrazione.

Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta scritta all'Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intenderà proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d'offerta.

Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui dovrà essere fornita, in sede di richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.

Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto o nel caso di interruzione di singole prestazioni di lavoro - per causa imputabile al lavoratore o all'affidatario - quest'ultimo sarà tenuto con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione degli stessi.

UR

CAPO 10 – AGGIUDICAZIONE

Art. 33 Offerta Tecnica

Il soggetto concorrente dovrà presentare, secondo le modalità previste dalla lettera invito ad offrire una offerta tecnica, contenuta in un massimo di 20 pagine, nel quale siano descritte le modalità operative attraverso cui si intende assolvere al servizio, nonché le caratteristiche del medesimo.
L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in calce e per esteso dal legale rappresentante del soggetto concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo dal legale rappresentante di ogni soggetto componente lo stesso.

Art. 34 Offerta Economica

L'offerta economica dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato Modulo B e dovrà contenere e indicare quanto precisato nella lettera invito.
L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente.

Art. 35 Criteri di aggiudicazione e procedura di valutazione

Il punteggio massimo complessivo attribuibile alle singole offerte è pari a 100.
Le offerte tecniche che riporteranno un punteggio inferiore a 36/60 relativamente alle voci A1., A2., A3., B1., B2. dei criteri di valutazione inerenti l'offerta qualitativa saranno escluse dalla gara e non si procederà per le stesse all'apertura dell'offerta economica.
Una commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 282 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 procederà alla valutazione delle offerte con l'utilizzo del metodo aggregativo - compensatore di cui all'allegato P del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, sulla base dei seguenti elementi:

A) Offerta qualitativa fino a 65 punti:

A) METODO: punteggio massimo attribuibile		40
<u>A1. Coerenza tra le finalità e l'articolazione del servizio</u> Sarà valutata la coerenza tra i contenuti della proposta in rapporto alle finalità e alle specifiche indicate nel presente disciplinare, anche in relazione al grado di problem solving (in base al grado di problematicità degli utenti stranieri)	Il valore massimo attribuibile: 15	
<u>A2. Metodologie applicate</u> Sarà valuta l'eshaustività e l'adeguatezza delle metodologie e delle modalità in relazione all'espletamento del servizio, anche in riferimento ai processi di integrazione socio lavorativa degli stranieri	Il valore massimo attribuibile: 10	

La Responsabile dell'Ufficio
Controlli Interventi ed Finanziari dell'ASL
(Vigilia FATTORINI)

<p><u>A3. Sistema di raccordo e flussi di comunicazione con i soggetti coinvolti nell'erogazione del servizio:</u></p> <p>Sarà valutato come si intendono garantire i flussi informativi e di comunicazione e il raccordo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con il Servizio Coordinamento Centri per l'Impiego; - con i Centri per l'Impiego - con la rete dei servizi locali <p>per l'efficacia dell'intervento nel suo complesso</p>	<p>Il valore massimo attribuibile: 15</p>	
<p>B) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO : punteggio massimo attribuibile</p>		<p>20</p>
<p><u>B1. Modalità organizzativa e articolazione del servizio</u></p> <p>Sarà valutata l'articolazione delle attività in termini di modalità di efficacia del processo di erogazione delle azioni</p>	<p>Il valore massimo attribuibile: 10</p>	
<p><u>B2. Sistema di controllo di Qualità delle attività svolte rispetto alle finalità e agli obiettivi perseguiti con il servizio:</u></p> <p>Sarà valutato come si intende garantire e presidiare la qualità nell'erogazione delle attività previste e l'adeguatezza delle misure che si prevede adottare per il miglioramento e/o la risoluzione di eventuali problemi che potrebbero inficiare la qualità stessa delle attività e delle risorse coinvolte.</p>	<p>Il valore massimo attribuibile: 10</p>	
<p>C) COMPOSIZIONE DEL TEAM PROPOSTO:</p>		<p>5</p>
<p><u>C1. Potenziamento del servizio in termini di risorse professionali aggiuntive:</u></p> <p>Sarà valutata la disponibilità ad inserire una risorsa aggiuntiva in possesso dell'attestato di qualifica regionale di "Mediatore Interculturale" o qualifica equivalente e in possesso dei requisiti di base di cui all'art. 31 del presente disciplinare</p>	<p>Valore massimo attribuibile: 5</p>	

La determinazione dei coefficienti di valutazione di ogni elemento di valutazione (EV) dell'offerta qualitativa avverrà mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente da parte dei singoli commissari e successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate.

Si precisa che sia nella definizione delle medie dei coefficienti sia nella trasformazione di dette medie in coefficienti definitivi (cosiddetta "riparametrazione") sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Con riferimento all'offerta qualitativa ogni sub-elemento di valutazione verrà valutato secondo i seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente	Criterio motivazionale
0	Assente – completamente negativo
0,1	Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo
0,2	negativo

0,3	Gravemente insufficiente
0,4	insufficiente
0,5	Appena insufficiente
0,6	sufficiente
0,7	discreto
0,8	buono
0,9	ottimo
1	eccellente

B) Offerta quantitativa fino a 35 punti:

Ribasso offerto - punteggio massimo 35 punti

La determinazione del coefficiente di valutazione di tale elemento quantitativo avverrà mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito al valore offerto più conveniente e coefficiente pari a zero dato per la base di gara sintetizzabile con la seguente formula

$$\text{Punteggio attribuito} = \frac{\text{ribasso da valutare}}{\text{ribasso più elevato}} \times 35$$

Anche in questo caso, nell'applicare la formula su esposta, il coefficiente derivante dall'interpolazione tra il ribasso da valutare e il massimo ribasso offerto sarà tenuto valido arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Art. 36 Aggiudicazione

L'aggiudicazione della gara è subordinata al positivo riscontro dei requisiti dichiarati in sede di gara e all'adozione dell'apposito provvedimento da parte dei competenti organi.

L'aggiudicazione diventa impegnativa per la Provincia ad avvenuta esecutività del provvedimento che la dispone, mentre l'impresa concorrente è vincolata sin dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

La Provincia si riserva il diritto di non aggiudicare.

La Provincia si riserva altresì il diritto di aggiudicare in presenza di un'unica offerta valida purchè tale offerta sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del servizio.

La Responsabile dell'Ufficio
 Controlli Interventi e Finanze del
 (Virginia FATTIBENE)

UR

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 Proprietà delle risultanze

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, del servizio affidato sono di proprietà della Provincia di Torino. Il soggetto affidatario non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte della Provincia. Al termine delle azioni tutto il know-how dovrà essere trasferito nei modi e nei tempi stabiliti dal committente.

Art. 38 Controversie- Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 39 Spese contrattuali, imposte, tasse

Le spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del soggetto affidatario.

Art. 40 Osservanza di norme e disposizioni

L'affidatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in relazione al presente servizio.